

Organizzazione di corsi di formazione per operatori socio-sanitari, educatori, insegnanti e volontari sulle metodologie educative validate (es. TEACCH, ABA, ESDM).

Attività di formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Organizzazione di laboratori educativi per bambini e giovani adulti con autismo.

B) Interventi e prestazioni sociali (art. 5 comma 1, lett a)

Organizzazione di servizi di sostegno alla persona con disturbo dello spettro autistico (ASD) e alla sua famiglia (famiglie-partner), inclusi sportelli di ascolto e supporto psicologico.

Attività di "dopo di noi" e supporto per l'inserimento lavorativo (art. 2, c. 4 L. 112/2016);

Sostegno nella gestione delle pratiche per l'invalidità e la Legge 104.

C) Tutela dei diritti umani, civili e promozione delle pari opportunità (Art. 5, comma 1, lett.w);

Azioni di advocacy e tutela dei diritti delle persone con autismo presso le istituzioni pubbliche e private.

Promozione dell'inclusione scolastica e sociale e contrasto a qualsiasi forma di discriminazione.

Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sulle tematiche dell'autismo.

D) Attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale (Art. 5, comma 1, lett. i);

Organizzazione di eventi, convegni, mostre e spettacoli inclusivi.

Attività laboratoriali (musica, arte, teatro, sport) strutturate per favorire la partecipazione di persone con disturbi dello spettro autistico.

Promozione del turismo sociale e di momenti di socializzazione per le famiglie.

Promozione di programmi di "social skill training" e percorsi di autonomia personale.

E) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Art. 5, comma 1, lett. h).

Promozione e supporto di studi, indagini conoscitive e progetti di ricerca sugli aspetti sociologici, educativi e abilitativi dell'autismo.

Collaborazione con università, enti di ricerca e ASL per la validazione di nuove metodologie di intervento.

Progettazione e realizzazione di software innovativi e accessibili per persone autistiche, con l'obiettivo di supportare la loro inclusione sociale, scolastica e lavorativa. I software sviluppati saranno finalizzati a supportare la comunicazione e l'interazione sociale, l'apprendimento e lo sviluppo di abilità scolastiche, migliorare la gestione della vita quotidiana e l'autonomia personale.

Art. 7 - Attività secondarie e strumentali all'attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione inoltre, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, esercita e organizza le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 6 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente ed individuati da parte dell'organo amministrativo.

Art. 8 - Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.



Art. 9 - Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati.

Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 10 - Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.27 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 11 - Soci

Possono assumere la qualità di soci dell'associazione tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente, manifestino espressamente la volontà di farne parte e si impegnino ad osservare integralmente le disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'associazione è caratterizzata dal principio della porta aperta; pertanto, il numero dei soci è illimitato e non può essere predeterminato né sottoposto a limitazioni arbitrarie, nel rispetto dei criteri stabiliti dallo statuto e dalla normativa vigente.

Il rapporto associativo ha carattere personale, volontario e non temporaneo; esso si intende instaurato a tempo indeterminato e non può essere in alcun modo limitato a un periodo determinato, fatto salvo il diritto di recesso del socio e i casi di esclusione previsti dal presente statuto.

Art. 12 - Procedura di ammissione

L'ammissione all'associazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, indirizzata al Consiglio Direttivo, contenente le generalità complete del richiedente, la dichiarazione di condivisione delle finalità associative nonché l'impegno ad osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione dei nuovi soci entro un termine congruo, valutando le domande secondo criteri oggettivi, non discriminatori e coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'associazione.



Quirino Cingolani
S. Lucia Di Nofoli Maria Assunta
Stella Turchi Branca
Silvia Berti
Flaminio

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere adeguatamente motivata e comunicata all'interessato; quest'ultimo potrà richiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 13 - Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita associativa, contribuendo, secondo le proprie capacità e disponibilità, al perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione e prendendo parte alle iniziative e alle attività promosse dalla stessa.

Essi hanno altresì il diritto di intervenire alle assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie, con pieno diritto di voto, nonché di concorrere alla formazione della volontà associativa.

Tutti i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti alle cariche associative, nel rispetto dei requisiti eventualmente previsti dal presente statuto e dalla normativa vigente.

Ai soci è inoltre riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori dell'associazione, secondo le modalità e nei termini stabiliti dallo statuto o da apposito regolamento interno, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza amministrativa.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, in conformità al principio di uguaglianza dei diritti associativi.

Art. 14 - Doveri dei soci

I soci partecipano alla vita associativa in condizioni di piena uguaglianza, esercitando i diritti loro riconosciuti dal presente statuto in conformità ai principi di democraticità interna, pari dignità e non discriminazione.

In particolare, ciascun socio ha diritto di prendere parte, senza limitazioni, alle attività promosse dall'associazione, contribuendo al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dalla stessa perseguite.

I soci hanno altresì diritto di intervenire alle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, con diritto di voto per l'approvazione delle deliberazioni sottoposte all'organo assembleare, concorrendo così alla formazione della volontà collettiva dell'associazione.

È riconosciuto a tutti i soci il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti alle relative cariche, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti eventualmente previsti dal presente statuto e nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e democraticità.

Ai soci è inoltre garantito il diritto di consultare i libri sociali obbligatori, previa richiesta da formulare al Consiglio Direttivo, secondo modalità tali da assicurarne l'effettivo esercizio, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e delle disposizioni normative vigenti.

Ciascun socio dispone di un voto e non sono ammesse limitazioni al diritto di voto, né la previsione di voti plurimi, in conformità al principio di uguaglianza dei diritti associativi.

Art. 15 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso volontario, per decadenza ovvero per esclusione deliberata dagli organi competenti dell'associazione nei casi e secondo le modalità di seguito previste.

Il socio può in ogni momento recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo per esigenze organizzative.

La qualità di socio si perde altresì per decadenza in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo; la decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo previa verifica dell'inadempimento.

L'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che ponga in essere comportamenti gravi e reiterati in contrasto con le finalità dell'associazione, ovvero che violi in modo significativo le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni o le deliberazioni degli organi sociali.

Il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato e comunicato al socio interessato; quest'ultimo ha diritto di presentare le proprie osservazioni e può chiedere che la decisione sia



sottoposta al riesame dell'assemblea dei soci, la quale delibera in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 16 - Esercizio Sociale, Bilancio e Scritture Contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 17 - Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art. 18 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 31 del presente statuto.

Art. 19 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente statuto;
- dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;

Assemblea III di Roma

Roberta Lingpan
Sveva Lingpan
Della Società Traverso
Silvia Belloi
Maurizio Diso

- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Art. 20 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, dove vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa, registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 21 - Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 26 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Sociale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario Generale.
- l'Organo di Controllo, ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 30 comma 2 del D.lgs 117/2017.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 23 - L'Assemblea Sociale

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta

I suoi componenti durano in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 c.c.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente -statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito, il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta elettronica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 25 - Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione.

Dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.

Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.

Predisporre per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni previste dalla legge.

Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 26 - L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art 27 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 28 - Segretario Generale

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art. 29 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

Andrea Lingpan
Luca Cingolati Maria Assise

Della Società
Selma Bertaj

Anna Lena

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

L'associazione iscrive, inoltre, nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 30 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 31 - Scioglimento dell'Associazione


Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Il Segretario

Livio Anastasi



Il Presidente

Bottos Sabina

